



Statuto del Circolo Velico Ventotene

Associazione Sportiva Dilettantistica



Art. 1. DENOMINAZIONE - SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Roma Via dei Sabelli 94/96 , una associazione sportiva, senza scopo di lucro, operante nei settori sportivo, ricreativo, culturale che assume la denominazione "Circolo Velico Ventotene - Associazione Sportiva Dilettantistica" di seguito C.V.V. L'associazione C.V.V. aderisce alla Federazione Italiana Vela , ne rispetta lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni del Consiglio Federale ispira il presente statuto a quanto previsto dallo statuto della Federazione Italiana Vela. L'associazione C.V.V., con delibera del Consiglio Direttivo e nel rispetto delle normative previste, può aderire ad altre Federazioni sportive affiliate al CONI ed altre Associazioni locali, nazionali ed internazionali. L'associazione C.V.V., potrà avere ed aprire rappresentanze, sedi periferiche e locali sia in Italia che all'estero. e attualmente ha sedi operative Roma, Ventotene e Tunisi.

Art. 2. OGGETTO

L'Associazione CVV contribuisce alla diffusione, alla conoscenza e alla pratica dello sport della vela ed è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. L'Associazione CVV non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e solidaristici per il soddisfacimento degli interessi dei propri associati e nel rispetto degli interessi collettivi.

Art. 3. SCOPO

L'associazione CVV, costituita a norma delle vigenti disposizioni di legge ha lo scopo di :

- contribuire alla diffusione, allo sviluppo ,alla conoscenza e alla pratica di attività sportive connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci nonché alla partecipazione a competizioni sportive;
- promuovere ,organizzare e sviluppare, anche in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private, attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative in generale e in particolare legate al mondo della vela, della nautica e del mare;
- organizzare scuole di vela, corsi e attività formative in generale finalizzate all'avviamento allo sport della vela e alla specializzazione agonistica di praticanti, tecnici, giudici, istruttori utilizzando tecniche e strutture fruibili anche da sportivi non normodotati;
- ideare, gestire e promuovere attività di studio e ricerca, corsi di formazione, di qualificazione, di aggiornamento su temi sportivi , culturali, scientifici, ambientali riservati ad operatori sportivi, culturali ed in particolare del mondo della scuola, anche in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche ed private;
- Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, regate, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative legate alla vela e anche ad altre discipline sportive;
- Organizzare campionati, regate, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative legate alla vela ed anche ad altre discipline sportive;
- Allestire e gestire aree, impianti, strutture, spazi, propri o di terzi, comprese tutte le attività connesse allo svolgimento e al raggiungimento degli scopi sociali fra cui, a titolo esplicativo e non esclusivo, il rimessaggio, l'ormeggio, la manutenzione ordinaria e straordinaria di barche, natanti e di loro attrezzature, bar, ristoranti, punti di ristoro e strutture ricettive , anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative, di mostre, di fiere e di convegni;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati per gestire attività connesse al raggiungimento degli scopi sociali, comprese tutte le forme di sponsorizzazione nel rispetto di quanto previsto dalle normative FIV e ISAF;
- ideare, gestire e promuovere ogni attività di comunicazione e promozione, compresa la gestione di siti internet, connesse allo svolgimento e al raggiungimento degli scopi sociali;
- ideare, editare, produrre e commercializzare libri, riviste, periodici, manuali in forma stampata ed informatica, filmati, audio-visivi , CD-DVD multi-mediali su temi connessi allo svolgimento e al raggiungimento degli scopi sociali;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, comunque nel rispetto delle normative, amministrative e fiscali vigenti;
- offrire ai soci tutti i servizi, compresi viaggi e soggiorni, utili allo svolgimento e al raggiungimento degli scopi sociali, e richiedere agli stessi il pagamento di un prezzo che copra le spese vive sostenute dalla associazione C.V.V.;
- compiere atti e concludere , con delibera esplicita del Consiglio direttivo, tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, nessuna esclusa, necessarie ed utili alla raggiungimento degli scopi sociali, fra cui a titolo esemplificativo e non esclusivo l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili e di servizi, l'attivazione di mutui ipotecari passivi e di contratti di leasing, l' apertura e l'attivazione di conti correnti bancari e postali anche con l'utilizzo di scoperti e affidamenti .

Art. 4. DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5. ESERCIZIO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 6. GUIDONE E COLORI SOCIALI

I colori sociali sono il blu e il giallo. Il guidone sociale è un triangolo isoscele a fondo blu diviso in quattro parti da due strisce di colore giallo perpendicolari fra loro. Nelle due parti adiacenti la base sono inserite rispettivamente nella parte superiore un cammello di colore giallo e in quella inferiore la scritta CVV in giallo.

Art. 7. PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio sociale in qualsiasi momento costituito è proprietà comune dei soci. Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'associazione C.V.V., dalle quote associative, dalle quote di buon ingresso, dal corrispettivo per i servizi prestati ai soci, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali contributi, elargizioni e/o atti di liberalità, nonché da contributi straordinari da parte dei Soci, deliberati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 8. SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione C.V.V. le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e gli enti anche senza personalità giuridica, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Tutti i soci devono garantire una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva all'interno e all'esterno della vita associativa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Le categorie dei soci sono tre, Fondatori, Ordinari ed Onorari. Sono Soci Fondatori coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, hanno dato vita all'associazione C.V.V.. Sono Ordinari coloro che chiedono l'iscrizione alla associazione dopo la sua costituzione. Sono Onorari coloro che distinti per meriti sportivi, morali e culturali nel sostegno delle attività della associazione C.V.V. sono ammessi come soci su proposta di almeno due soci e su deliberazione del Consiglio Direttivo. I soci, fondatori, ordinari e onorari hanno gli stessi diritti e doveri e devono rispettare eventuali regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo dell'associazione CVV. Tutti i soci che praticino l'attività velica o ricoprano cariche elettive in seno all'associazione CVV e tutti i soggetti di cui all'art. 8 dello statuto federale dovranno essere tesserati alla FIV.

Art. 9. DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di iscrizione alla associazione CVV deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, sottoscritta dal richiedente e controfirmata da due soci presentatori. Per i minori la domanda dovrà essere firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 10. DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci, Fondatori, Ordinari ed Onorari ad esclusione dei minori, hanno diritto di voto e di accesso alle cariche sociali. Un Socio può farsi rappresentare da altro Socio tramite delega scritta. Un Socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Per esercitare il diritto di voto, anche attraverso la delega, il Socio deve essere in regola con le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo e non essere sottoposto a sanzioni disciplinari in corso di esecuzione. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali ed usufruire, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento, dei vantaggi che l'Associazione offre, di usare il materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate.

Art. 11. DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti a pagare la quota di buon ingresso al momento dell'ammissione e la quota associativa annuale secondo le modalità approvate dal Consiglio Direttivo. Il Socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali che all'esterno. Il Socio deve osservare lo Statuto ed i Regolamenti dell'associazione, della Federazione Vela e del CONI. Il Socio deve ottemperare alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e degli organi di governo e di controllo dell'associazione.

Art. 12. RECESSO-ESCLUSIONE

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. La perdita della qualifica di socio ovvero l'esclusione dall'Associazione CVV può avvenire nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie da socio presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
- c) radiazione per mancato rispetto alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione
- d) radiazione per attività contrarie agli interessi dell'associazione che, in qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali ai soci e all'associazione stessa.
- e) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'ART 28 del presente statuto.
- f) morte del socio

La radiazione di cui alle precedenti lettere c) e d) deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo e ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere pubblicate all'albo sociale e comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alle precedenti lettere b) e f) dell'art. 12.

Art. 13. OSPITI

Il consiglio direttivo con apposito regolamento può autorizzare, per brevi periodi, la partecipazione alla vita sociale di persone che presentino domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori. Gli ospiti devono garantire, come richiesto ai soci, una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva all'interno e all'esterno della vita associativa. Gli ospiti non hanno diritto di voto. I tesserati FIV, appartenenti anche ad altri Circoli Velici, in regola con il pagamento della quota associativa della Federazione al momento della richiesta e nel rispetto del regolamento, possono fare domanda di ammissione temporanea alla vita associativa senza la controfirma di due soci presentatori. Gli ospiti in nessun caso hanno diritto di voto.

Art. 14. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: a) L'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Probiviri (facoltativo). Tutti gli organi rimangono in carica 4 anni possibilmente coincidenti con il quadriennio olimpico. L'assemblea dei soci può decidere a maggioranza di eleggere il Collegio dei probiviri. Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie.

Art. 15. ASSEMBLEA-REGOLE GENERALI

L'assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni, prese obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria e deve essere convocata con le seguenti modalità:

- a) affissione all'albo della sede sociale e nel sito internet dell'associazione dell'invito con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora della prima e seconda convocazione, almeno 15 giorni prima della effettuazione
- b) invio con comunicazione diretta dell'invito ai soci tramite, lettera raccomandata, fax, e-mail con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora della prima e seconda convocazione, almeno 7 giorni prima della effettuazione

L'assemblea straordinaria e ordinaria è tenuta in prima e in seconda convocazione con un intervallo minimo di almeno un'ora nel rispetto dell'ordine del giorno. Partecipano all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale ed hanno diritto al voto i soli soci maggiorenni. Eventuali inversioni dell'ordine del giorno possono essere autorizzate da una apposita votazione per alzata di mano che si intende accolta se ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. All'ordine del giorno possono essere inseriti, a semplice titolo informativo, argomenti non previsti che comunque non possono essere oggetto di votazione. L'assemblea straordinaria e ordinaria è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice

Presidente o da un socio eletto dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse. Per ogni assemblea straordinaria e ordinaria si deve redigere un apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Il verbale o sua copia deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.

Art. 16. ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di marzo di ogni anno e ha le seguenti attribuzioni:

- a) deliberare su tutte le questioni riguardanti l'associazione inserite nell'ordine del giorno su proposta dal consiglio direttivo o da almeno il 20% degli aventi diritto al voto;
- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo su proposta del presidente e del consiglio direttivo;
- c) eleggere, con scrutinio segreto nel rispetto delle norme complementari per la elezione delle cariche sociali previste nel presente statuto, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'associazione, il Collegio dei Probiviri;
- d) determinare la misura della quota di ammissione e della quota sociale;
- e) approvare eventuali regolamenti.
- f) deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Probiviri in materia disciplinare.
- g) convocare l'assemblea straordinaria elettiva in caso di rinnovo delle cariche sociali per decadenza delle stesse nei casi previsti dal presente statuto.

Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno il 20% dei soci. L'assemblea ordinaria è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci aventi diritto al voto comprese le deleghe e in seconda convocazione con il numero dei soci presenti. Sia in prima che in seconda convocazione le delibere sono prese con la maggioranza dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati per delega. Nel calcolo dei voti validi non sono compresi gli astenuti, le schede nulle e quelle bianche. Nelle votazioni che riguardano l'approvazione dei bilanci, i componenti il Consiglio Direttivo non possono esprimere il loro voto sull'argomento. La mancata approvazione dei bilanci da parte dell'Assemblea fa decadere il Presidente ed il Consiglio Direttivo. L'Assemblea Straordinaria Elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine di 60 giorni e dovrà tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione.

Art. 17. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta che vi sia necessità secondo le modalità previste dal presente statuto ed ha le seguenti attribuzioni:

- a) deliberare sulle modifiche statutarie;
- b) sciogliere l'associazione;
- c) deliberare la devoluzione del patrimonio
- d) nominare i liquidatori;
- e) deliberare sugli argomenti richiesti dal Consiglio Direttivo o di almeno il 30% dei soci aventi diritto al voto.
- f) Eleggere i nuovi organi di governo dell'associazione per decadenza degli stessi a causa della mancata approvazione dei Bilanci da parte dell'Assemblea o di altri motivi previsti nel presente statuto.

L'assemblea straordinaria è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci aventi diritto al voto comprese le deleghe e in seconda convocazione con il numero dei soci presenti eccetto i casi previsti nel presente statuto. Sia in prima che in seconda convocazione le delibere sono prese con la maggioranza dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati per delega eccetto i casi previsti nel presente statuto. Nel calcolo dei voti validi non sono compresi gli astenuti, le schede nulle e quelle bianche. Nelle votazioni che riguardano l'approvazione dei bilanci, i componenti il Consiglio Direttivo non possono esprimere il loro voto sull'argomento. Per le modifiche allo statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di 2/3 dei soci presenti alla votazione comprese le deleghe.

Art. 18. CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre o più soci, compreso il presidente, purché in numero dispari, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto. Il numero effettivo dei componenti del consiglio direttivo è fissato con delibera dell'assemblea dei soci prima. La carica a Consigliere è a titolo onorifico. Un Consigliere alla fine del mandato può essere rieletto. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo restano in carica per la durata di quattro anni, possibilmente in corrispondenza con il quadriennio Olimpico. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, nella sua prima seduta elegge, a scrutinio segreto, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere ed il Direttore Sportivo. E' facoltà del Consiglio Direttivo distribuire altri incarichi ritenuti necessari al regolare svolgimento della vita sociale. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Il Consiglio direttivo può essere convocato con comunicazione diretta dell'invito ai componenti tramite lettera raccomandata, fax, e-mail, telefonata con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora della prima e seconda convocazione, almeno 3 giorni prima della effettuazione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, poteri che può delegare con apposita delibera al Presidente e/o ad altri membri del Consiglio nei limiti dello Statuto e dei Regolamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda "compiere atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, nessuna esclusa, necessarie ed utili alla raggiungimento degli scopi sociali, fra cui a titolo esemplificativo e non esclusivo l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili e di servizi, l'attivazione di mutui ipotecari passivi e di contratti di leasing, l'apertura e l'attivazione di conti correnti bancari e postali anche con l'utilizzo di scoperti e affidamenti. Il consiglio procede altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori, consulenti ecc. determinandone il compenso. Il consiglio predispone e delibera, occorrendo, il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Commina in prima istanza le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento nei confronti dei Soci. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso ai Probiviri nei termini e modi previsti dal Regolamento.

Art. 19. DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del quadriennio, anche se integrato a norma dell'art. Decade altresì per decadenza del Presidente. Il Consiglio Direttivo decade, con il Presidente, per la mancata approvazione dei Bilanci da parte dell'Assemblea. L'Assemblea Straordinaria elettiva per i nuovi componenti degli organi di governo dell'associazione deve essere convocata entro il termine di 30 giorni dalla data della decadenza. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza naturale del quadriennio.

Art. 20. INTEGRAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di Consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avverrà per cooptazione dei primi dei non eletti. Nel caso la cooptazione non sia possibile, si procederà ad elezione parziale nella prima assemblea utile.

Art. 21. IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto a scrutinio segreto dall'assemblea generale, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente, alla fine del mandato, può essere rieletto. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e può nominare avvocati e procuratori per tutti i giudizi, nessuno escluso, compresi quelli di Cassazione. Il Presidente rappresenta l'associazione in tutti gli atti, contratti, nonché in tutti i rapporti con Enti pubblici o privati, Società, Istituti, banche e istituti finanziari in generale. Il Presidente presiede i lavori dell'assemblea e del consiglio direttivo e ne cura altresì l'esecuzione dei deliberati. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente e in assenza di questo da un consigliere designato all'uopo dal consiglio direttivo. Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica. Il Presidente decade, con il Consiglio Direttivo, per la mancata approvazione del Bilancio da parte della Assemblea. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente e al Consiglio Direttivo convocare entro 30 giorni l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22. IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 23. IL SEGRETARIO

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 24. IL RENDICONTO

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il bilancio preventivo deve informare circa le possibilità economico-finanziarie disponibili dall'associazione per l'attuazione del programma di attività. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 25. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Proviviri può essere istituito con voto dell'assemblea dei soci che lo elegge a scrutinio segreto. Il collegio, se istituito, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui due anche non soci, che scelgono tra di loro il Presidente del Collegio. Il Collegio delibera in seconda istanza, sui provvedimenti disciplinari comminati ai Soci dal Consiglio Direttivo, nei termini previsti dal regolamento. Sulle decisioni in materia disciplinare del Collegio è ammesso il ricorso all'Assemblea, secondo i termini previsti dal regolamento. Il Collegio dei Proviviri, se istituito, in caso di decadenza del Consiglio Direttivo predisporre l'elenco dei candidati alle cariche sociali.

Art. 26. CANDIDATURE

I candidati a tutte le cariche sociali debbono presentare le loro candidature entro il termine di 10 giorni liberi della data di prima convocazione fissata per l'elezione. Non possono candidarsi i soci non in regola con i pagamenti e quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione. I candidati non possono far parte della Commissione Verifica dei Poteri e della Commissione Scrutinio. L'elenco dei candidati è predisposto, normalmente, dal Consiglio Direttivo. Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

Art. 27. NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto, che segue i principi informatori del CONI, sostituisce il precedente e l'annesso Regolamento, con le successive modifiche. Entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte della Federazione Italiana Vela

Art. 28. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia insorga tra Associazione ed i Soci o tra i Soci stessi correlata all'attività sociale, deve essere sottoposta ai competenti organi statuari dell'Associazione. Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale secondo le regole previste dalla FIV (art. 63, comma 4 statuto federale). L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Art. 29. LIBRI SOCIALI- PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 30. SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno più liquidatori. L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito tra i Soci ma dovrà essere devoluto ad Associazioni Sportive o ad Enti con analoghe finalità.

Regolamento della Scuola di Vela del Circolo Velico Ventotene - Associazione Sportiva Dilettantistica

Il regolamento della Scuola, il cui fine è garantire la sicurezza e la convivenza di tutti i partecipanti, può essere sintetizzato nelle seguenti norme: · Osservare tutte le norme di sicurezza, in particolare quelle relative all'uso del giubbotto salvagente, al rispetto delle zone assegnate alla navigazione e delle disposizioni ricevute dagli istruttori · Utilizzare in modo responsabile e ordinato tutte le attrezzature in mare e a terra · Osservare gli orari delle lezioni, dei pasti e del riposo · Ai minori è consentito allontanarsi dalla foresteria "La Casa della Vela" e comunque dai luoghi di attività, solo in gruppo e accompagnati da uno degli istruttori.